

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2001

**concernente il regime di aiuti di Stato che la Grecia intende porre in atto a favore dei produttori di ortofrutticoli**

[notificata con il numero C(2001) 323]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2001/259/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

II

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

### Descrizione

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I

### Procedimento

- (1) Con lettera del 16 febbraio 1998, protocollata il 23 febbraio 1998, le autorità elleniche hanno notificato alla Commissione un regime di aiuti che la Grecia intenderebbe concedere ai produttori di ortofrutticoli le cui colture sono state danneggiate dai topi selvatici nell'estate 1997. Il 25 marzo e 7 agosto 1998 sono state richieste informazioni complementari al riguardo. Le autorità greche hanno risposto rispettivamente con le lettere del 9 giugno e dell'8 settembre 1998.
- (2) Con lettera n. SG(98) D/9449, del 10 novembre 1998, la Commissione ha informato la Grecia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo agli aiuti in oggetto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il suddetto procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(1)</sup>. La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in merito agli aiuti in questione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi. Le autorità greche hanno inviato le loro osservazioni con lettera del 16 dicembre 1998.

- (4) La misura notificata concerne un progetto di decisione interministeriale che approva un aiuto finanziario agli agricoltori della prefettura di Salonicco le cui coltivazioni di angurie e di meloni sono state danneggiate da topi selvatici nell'estate 1997.
- (5) I beneficiari sarebbero agricoltori a tempo pieno le cui coltivazioni sono state danneggiate per oltre il 30 %. Tale percentuale è calcolata confrontando la produzione del 1997 dell'interessato con la produzione media dei tre anni precedenti. L'aiuto ammonterebbe al 30 % del valore della produzione persa. I beneficiari verrebbero selezionati sulla base dei danni singoli subiti. L'indennizzo è previsto per gli anni 1998 e 1999 ed il costo della misura sarebbe di 90 milioni di dracme (circa 265 000 EUR).
- (6) Secondo le autorità greche, i danni causati alle colture di angurie e di meloni in quattro comuni della provincia di Salonicco dai topi selvatici nell'estate 1997 sono stati considerevoli (50-70 %). Una popolazione di topi più numerosa del solito si era insediata e riprodotta nelle coltivazioni di cereali.
- (7) Questa popolazione di topi non è stata tempestivamente individuata e quindi non si sono potute prendere opportune misure abbastanza rapidamente. Appena è risultato palese che danni considerevoli erano stati causati dai topi, la zona è stata dichiarata infestata e sono state applicate opportune misure di lotta, ma non è stato possibile limitare i danni.
- (8) Circa il 65 % della superficie in questione è coltivato a cereali. I topi hanno trovato rifugio e cibo in queste coltivazioni, che peraltro non sono state troppo danneggiate. Dopo la mietitura, i topi hanno attaccato le coltivazioni di meloni e di angurie. Le piantagioni di tabacco

<sup>(1)</sup> GU C 396 del 19.12.1998, pag. 2.

- e i vigneti sono stati anch'essi danneggiati, ma meno gravemente. Sono state le coltivazioni di meloni e di angurie a subire i danni maggiori e alcune di esse sono state persino distrutte interamente.
- (9) Secondo le autorità greche, i competenti uffici provinciali sorvegliano la situazione per quanto concerne gli animali dannosi e, in caso di problema grave, prendono le opportune misure di lotta, cosicché i danni sono normalmente insignificanti. Tuttavia, succede che l'aumento della popolazione di topi non sia facilmente rilevato, data la presenza di coltivazioni che occupano la maggior parte della superficie.
- (10) Al momento dell'avvio della procedura d'esame e alla luce della propria prassi circa la compensazione di danni causati da calamità naturali e da avverse condizioni meteorologiche<sup>(2)</sup>, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l'invasione di topi nelle colture di meloni e angurie in causa possa essere considerata un evento eccezionale, in base alla stessa prassi.
- (11) La Commissione ritiene che se un allevatore perde il bestiame a seguito di una malattia epizootica o di altro tipo o se le colture vengono colpite da una malattia, ciò non possa essere considerato di regola una calamità naturale o altra circostanza eccezionale ai sensi del trattato. In casi siffatti, la Commissione può concedere una compensazione e sovvenzioni destinate ad ovviare a tali perdite unicamente ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che definisce compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche.
- (12) Quanto ai criteri per la scelta delle malattie delle piante che possono rientrare nella succitata eccezione, la Commissione rammenta che devono essere prese in considerazione unicamente le infezioni che si configurano come casi d'interesse pubblico (e che comportano l'eradicazione o l'osservazione) e per le quali esistono disposizioni comunitarie o nazionali che prescrivono alle autorità competenti di combattere la malattia in questione; sono invece esclusi i casi in cui gli agricoltori sono normalmente tenuti ad assumersi le proprie responsabilità in quanto facenti parte dei normali rischi inerenti all'attività agricola. Inoltre, le misure di aiuto devono avere carattere preventivo, compensativo o entrambi e non devono dare luogo ad una sovracompensazione dei danni subiti dai produttori.
- (13) La Commissione ha osservato che, stando alle informazioni comunicate dalle autorità elleniche, l'aiuto è di natura compensativa e non supererebbe le perdite effettivamente subite dai coltivatori. L'intensità di tali perdite supererebbe la percentuale del 30 %, rispetto al raccolto medio dei tre anni precedenti, che rappresenta il criterio utilizzato dalla Commissione per la concessione di aiuti destinati a compensare perdite causate da condizioni climatiche straordinarie.
- (14) Tuttavia, la Commissione dubitava che gli stessi criteri potessero essere applicati per analogia ai danni causati da parassiti quali i topi selvatici. Contrariamente alle perdite causate da malattie delle piante o da avversità meteorologiche, per loro stessa natura difficili da prevedere, i danni causati da parassiti costituiscono un rischio costante e normale delle attività agricole, contro il quale i coltivatori dovrebbero normalmente prendere le necessarie precauzioni.
- (15) Secondo la Commissione, anche se i topi, come qualsiasi altro parassita delle colture, vengono tenuti sotto controllo con sistemi di allarme, non esistono disposizioni comunitarie, né sembra che esistano disposizioni greche, che autorizzino le pubbliche autorità a prendere misure per la protezione delle colture da questi animali. In molti casi sembra sufficiente avvertire gli agricoltori affinché prendano le necessarie misure di prevenzione.
- (16) Stando alla descrizione degli eventi fornita dalle autorità elleniche, pare che l'infestazione da parte dei topi abbia avuto inizio con le colture di cereali e che si sia aggravata a carico dei meloni e delle angurie dopo la mietitura dei cereali. La necessaria azione di protezione delle colture non è stata avviata in tempo per il fatto che l'infestazione non è stata rilevata tempestivamente. La Commissione ha ritenuto tuttavia che non vi fosse niente di anormale nel fatto che i meloni e le angurie venissero coltivati o conservati in zone adiacenti a quelle in cui vengono coltivati i cereali. La Commissione ha ritenuto inoltre che il fatto generatore dell'aiuto non fosse una calamità naturale, obiettivamente difficile da prevedere, ma la mancanza di lotta contro i parassiti, che sono nemici perenni delle colture.
- (17) La Commissione ha ritenuto di conseguenza che una compensazione a favore dei produttori di meloni e di angurie per i danni causati dai topi selvatici dovesse essere considerata come aiuto al funzionamento, vietato dal trattato. Essa ha quindi ritenuto necessario avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

## III

**Osservazioni presentate dalla Grecia**

- (18) Con lettera del 16 dicembre 1998, le autorità elleniche hanno presentato le loro osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, circa l'aiuto notificato.
- (19) Le autorità elleniche non condividono l'opinione della Commissione secondo cui non esisterebbero disposizioni greche ai cui sensi dette autorità sono tenute a prendere misure per proteggere le coltivazioni contro i topi. Esse precisano che la lotta contro i topi è una responsabilità dello Stato e, più specificamente, dei dipartimenti agricoli locali. Ciò risulta segnatamente dalla legge 6281 del 10/15 settembre 1934, che codifica e sostituisce la legge 512 del 20/27 dicembre 1914, relativa alla distruzione di colture da parte di topi e cavallette.

<sup>(2)</sup> Cfr. ad esempio i casi precedenti: N 259/97, N 267/97, N 613/97, N 732/97, N 734/97, N 57/98 e NN 72/98.

- (20) In base a tale legge, il prefetto di Salonico ha promulgato la decisione n. 12/13639 del 14 luglio 1997, che dichiara le zone agricole dei comuni di Epanomi, di Mesimeri e Skholari infestate dai topi selvatici, decisione con validità di un anno. Le autorità elleniche hanno inoltre fornito degli estratti della legislazione nazionale da cui risulta che lo Stato si occupa della protezione contro i topi selvatici già dal 1893.
- (21) Le osservazioni della Commissione secondo cui il fatto generatore dell'aiuto non è una calamità naturale, ma piuttosto la mancanza di lotta contro i parassiti che sono nemici perenni delle colture, non sarebbero, neppure esse, fondate. Ad avviso delle autorità elleniche, risulta dai documenti forniti, quali il documento n. 12/24313 del 25 novembre 1998 prodotto dalla Direzione per lo sviluppo agricolo della prefettura di Salonico (si tratta del dipartimento locale responsabile della sorveglianza e dell'intervento contro i topi), che gli attacchi del 1997 sui meloni e sulle angurie non erano affatto comparabili alle invasioni annuali abituali. Queste ultime vengono combattute dagli agricoltori stessi utilizzando metodi usuali e i conseguenti danni non vengono mai indennizzati. Nel 1997 il numero di topi sarebbe stato, secondo le autorità greche, da 500 a 1 000 volte superiore a quello usuale. Le autorità elleniche ritengono che si trattasse effettivamente di una invasione eccezionale e non scientificamente prevedibile. Inoltre, i danni sarebbero stati prodotti in un breve periodo di 3-4 giorni dalla comparsa dei topi. Le autorità greche avrebbero per di più utilizzato i prodotti chimici più efficaci disponibili per combattere l'invasione, cosicché gli effetti sperati hanno cominciato a manifestarsi soltanto dopo il sesto o il settimo giorno dall'applicazione e cioè quando il danno era già stato prodotto.
- (22) In base a quanto esposto, le autorità elleniche ritengono che fosse impossibile, da un punto di vista sia scientifico che pratico, contenere l'attacco dei topi e che questo dovesse quindi essere considerato come rientrante nella nozione di evento eccezionale ai sensi del trattato.

## IV

**Valutazione**

- (23) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, salvo deroghe contemplate dallo stesso trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi

forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

- (24) La misura notificata dalle autorità elleniche costituisce un aiuto di Stato ai sensi del trattato in quanto essa procura agli interessati un vantaggio economico di cui non potrebbero beneficiare gli operatori di altri settori.
- (25) Risulta che tali aiuti possono incidere sugli scambi tra Stati membri in quanto essi favoriscono la produzione nazionale a scapito di quella degli altri Stati membri<sup>(3)</sup>. Effettivamente il settore degli ortofrutticoli è molto aperto alla concorrenza a livello comunitario e pertanto è sensibile a qualsiasi eventuale misura a favore della produzione introdotta in qualche Stato membro.
- (26) Nella tabella qui in appresso viene riportato il livello degli scambi commerciali tra la Grecia e gli altri Stati membri e tra la Grecia e i paesi terzi per quanto concerne, in particolare, i meloni:

1999	Meloni freschi — Totale	
	Tonnellate	Euro
Esportazioni — Intra UE	210	61 200
Esportazioni — Extra UE	831,1	235 200
Totale esportazioni	1 041,9	296 400 (*)
Importazioni — Intra UE	91,3	107 000
Importazioni — Extra UE	485,5	673 300
Totale importazioni	576,8	780 300 (*)

(\*) Prezzo medio di esportazione: 0,20 EUR/kg; prezzo medio all'importazione 1,35 EUR/kg.

- (27) L'articolo 87 del trattato prevede tuttavia deroghe: infatti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
- (28) Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo<sup>(4)</sup> contengono disposizioni relative ad aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola. Tuttavia, il punto 23.3 degli stessi orientamenti prevede che la Commissione applicherà i medesimi orientamenti dal 1° gennaio 2000 ai nuovi aiuti di Stato e a quelli già notificati ma in merito ai quali non è ancora stata presa una decisione alla suddetta data.

<sup>(3)</sup> La produzione greca di meloni e di angurie considerata globalmente ha rappresentato, nel 1998 e nel 1999, circa un quinto della produzione globale di ortaggi freschi di quello Stato membro nonché un quinto anche della produzione comunitaria di meloni e angurie. La produzione totale greca di ortaggi freschi rappresenta circa un decimo della produzione comunitaria.

<sup>(4)</sup> GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

- (29) Nella fattispecie, pur trattandosi di un regime di aiuti di Stato notificato anteriormente al 1° gennaio 2000 e in merito al quale la Commissione non ha ancora preso una decisione definitiva, è importante rammentare che la medesima Commissione ha avviato nel 1998 la procedura di esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e che la valutazione contenuta nella relativa comunicazione è stata fatta alla luce delle disposizioni in vigore in quel momento. Pertanto, e al fine di non pregiudicare il diritto di difesa degli interessati, la Commissione ritiene che la misura debba continuare ad essere esaminata sulla base delle norme applicabili prima del 1° gennaio 2000.
- (30) Secondo la propria prassi consolidata applicabile al caso in esame <sup>(5)</sup>, la Commissione ritiene come rientranti nel campo d'applicazione di questa disposizione del trattato gli aiuti nazionali a titolo di compensazione dei danni materiali di qualsiasi tipo causati da terremoti, inondazioni, valanghe e smottamenti del terreno. Gli eventi eccezionali quali guerre, turbative interne o scioperi nonché, con talune riserve, catastrofi nucleari e incendi (secondo la loro entità) devono essere trattati, secondo la Commissione, nello stesso modo. A prescindere dall'entità dei danni, tutti i suddetti eventi giustificano il pagamento di un indennizzo per i danni causati ai privati.
- (31) D'altro canto però, la Commissione ritiene che le condizioni meteorologiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possano essere considerate come calamità naturali ai sensi del trattato, a meno che il danno subito dal beneficiario dell'aiuto raggiunga una soglia minima del 30 % della produzione normale (20 % nelle regioni svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria). La Commissione si è sempre attenuta ai suddetti criteri nei casi già esaminati di indennizzo dei danni causati da calamità naturali e intemperie <sup>(6)</sup>.
- (32) Nel caso in esame, la Commissione dubita che l'invasione di topi nelle colture di meloni e di angurie descritta più sopra possa essere considerata come un evento eccezionale, alla luce della sua succitata politica della Commissione.
- (33) Come già indicato al momento dell'avvio della procedura d'esame, la Commissione ritiene che il fatto che un agricoltore perda parte del bestiame a seguito di una malattia epizootica o di altro tipo o che le sue colture vengano colpite da una fitopatologia non possa essere imputabile, di norma, a una calamità naturale o a un evento eccezionale, ai sensi del trattato.
- (34) La Commissione constata inoltre che gli attacchi di topi rappresentano fenomeni ricorrenti in Grecia e che gli agricoltori dispongono dei mezzi atti a combatterli. Si può quindi concludere che tali fenomeni non hanno nulla di eccezionale e che la loro gravità non può comunque, di per se stessa, mutarne la natura, peraltro ben nota alle autorità greche.
- (35) Circa le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, alcune di esse non sono manifestamente applicabili nella fattispecie ed infatti non sono state invocate neppure dalle autorità greche.
- (36) Le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato devono essere interpretate «strictu sensu» nella procedura di esame di qualsiasi programma di aiuto con finalità regionale o settoriale o in qualsiasi altro caso di applicazione di regimi di aiuti generali. Esse possono essere concesse soltanto qualora la Commissione giunga a stabilire che l'aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi in questione. Concedere il beneficio delle suddette deroghe nel caso di aiuti che non implicano una tale contropartita equivarrebbe a consentire che venga arrecato pregiudizio agli scambi tra Stati membri e distorsioni di concorrenza immotivate a fronte dell'interesse comunitario, nonché, correlativamente, vantaggi indebiti per gli operatori di certi Stati membri.
- (37) La Commissione ritiene che gli aiuti in questione non siano destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione in cui il tenore di vita sia anormalmente basso o in cui si abbia un grave livello di sottoccupazione, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Essi non sono neppure destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Gli aiuti non sono neppure destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).
- (38) Indennizzi o aiuti destinati a prevenire tali perdite possono essere autorizzati dalla Commissione soltanto sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che prevede che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune. In effetti, nel caso in esame possono essere d'applicazione soltanto i criteri relativi alle fitopatologie in quanto, sebbene l'aggressione dei topi selvatici non costituisca una malattia dei vegetali, i relativi effetti sono identici a quelli delle fitopatologie e cioè la distruzione della produzione agricola da parte di agenti vivi esterni. Detti criteri devono quindi essere applicati per analogia.
- (39) In base al documento di lavoro della Commissione VI/5934/86 <sup>(7)</sup>:

<sup>(5)</sup> Documento di lavoro della Commissione concernente gli aiuti nazionali in caso di danni arrecati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola nonché degli aiuti nazionali sotto forma di assunzione di una parte dei premi assicurativi contro tali rischi (VI/5934/86 del 10.11.1986).

<sup>(6)</sup> Cfr nota 2.

<sup>(7)</sup> Cfr nota 3.

- 1) dovrebbero essere di pertinenza soltanto le infezioni che costituiscono fonte di pubblica preoccupazione (eradicazione e osservazione incluse) e nei cui riguardi esistono disposizioni comunitarie o nazionali secondo cui le competenti autorità pubbliche devono prendere opportune misure; le situazioni in cui gli agricoltori sono ragionevolmente tenuti ad assumere le loro responsabilità e i rischi normali connessi con la loro attività agricola, non formano oggetto di misure di aiuto;
  - 2) le misure d'aiuto dovrebbero essere preventive, compensative o combinate;
  - 3) l'aiuto non deve dar luogo ad una compensazione superiore al danno subito dai produttori.
- (40) A seguito dell'apertura della procedura d'esame, le autorità greche hanno fornito gli elementi di risposta necessari che consentono alla Commissione di valutare la misura notificata. Dette autorità hanno così potuto dimostrare che il fenomeno in questione è per loro fonte di preoccupazione e che già da lunga data esistono disposizioni legislative nazionali concernenti i controlli e la lotta contro i topi — inizialmente, la legge 13/17 febbraio 1893 relativa al controllo dei topi selvatici e delle cavallette e, attualmente, la legge 6281 del 10/15 settembre 1934, concernente la distruzione dei topi selvatici e delle cavallette.
- (41) L'estensione dell'invasione e il fatto che il 14 luglio 1997 le competenti autorità abbiano dichiarato la zona colpita come infestata dai topi selvatici sono elementi che indicherebbero che gli agricoltori si sono trovati effettivamente di fronte ad una situazione più grave di quella rappresentata dai normali rischi connessi alla loro attività agricola che essi sarebbero in grado di fronteggiare. Dalle informazioni fornite risulta che effettivamente neppure l'intervento rapido delle autorità competenti né l'utilizzazione di adeguati prodotti chimici hanno potuto contenere ed eliminare gli attacchi ed evitare così ingenti danni alla produzione di meloni e angurie. Pertanto, una compensazione per le conseguenti perdite sembra giustificata.
- (42) Al momento dell'avvio della procedura, la Commissione ha già rilevato che le informazioni fornite dalle autorità greche consentivano di concludere che l'aiuto fosse di natura compensativa e che non pareva essere superiore

alle perdite subite dagli agricoltori. Allo stato attuale, la Commissione non può che confermare tale conclusione.

- (43) In base a quanto precede, la Commissione constata che nel caso in esame sono soddisfatte le condizioni consolidate dalla prassi in materia. Per tale motivo essa conclude che la misura notificata è compatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza e, segnatamente, è conforme all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

V

### Conclusione

- (44) La misura consistente nella concessione di un aiuto ai produttori di ortofrutticoli le cui colture sono state danneggiate dai topi selvatici nell'estate 1997 può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato poiché essa soddisfa le condizioni previste dalle norme comunitarie applicabili. Pertanto essa è compatibile con il trattato e ad essa può essere data esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato al quale la Grecia intende dare esecuzione a favore di produttori di ortofrutticoli le cui colture sono state danneggiate dai topi selvatici nell'estate 1997 è compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'esecuzione di detta misura è di conseguenza autorizzata.

#### Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*